



## COMUNE DI BORRELLO

### PROVINCIA DI CHIETI

---

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 26 Data 21/12/2020	<b><u>OGGETTO:</u> Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione</b>
--------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **21** del mese di **DICEMBRE** alle ore 16,30 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U. n. 267 del 18.08.2000, è stato per oggi convocato e si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**.

Risultano presenti i Signori:

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
Armando DI LUCA	SINDACO	X	
Vincenzo DI BENEDETTO	Consigliere	X	
Felice Antonio CASCIATO	Consigliere	X	
Domenico PUCE	Consigliere	X	
Giovanni Antonio DI NUNZIO	Consigliere	X	
Antonio DI LUCA	Consigliere		X
Jane LUCIANO	Consigliere	X	
Andrea GIANNOTTI	Consigliere	X	
Gino DI CESARE	Consigliere	X	
Nicola DI MONACO	Consigliere		X
Giovanni DI LUCA	Consigliere		X
	<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Nicola DI FRANCESCO, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Armando DI LUCA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione**

Rilevato che sull'atto propositivo di cui sopra sono stati resi i pareri così come prescritto dall'art. 49 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

Condivisi i contenuti dell'atto propositivo in argomento;

Con voti favorevoli n. 8 , Astenuti // , su n. 8 presenti e votanti;

### DELIBERA

- 1)-di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in premessa che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2)-di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime e separata.

=====



# COMUNE DI BORRELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66040 - Piazza G. Marconi n. 13

Tel. 0872.945124 - Fax 0872.945549 -

e-mail: [comune.borrello@libero.it](mailto:comune.borrello@libero.it) C.F. 81002230696

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **CONSIGLIO**

IL PROPONENTE: IL SINDACO

**OGGETTO:** **Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione**

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

**Richiamato** in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Tenuto conto che** la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**Tenuto conto che** è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borrello e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato che** le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Ricordato che** la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25/03/2017, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, art. 1 commi 611 e seguenti, L. n. 190/2014;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 21/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 16/12/2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;

**Ritenuto** necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**Dato atto** delle seguenti partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.
1	Eco. Lan S.p.A.	0,3189 %
2	Sangrogest SRL	1, %

**Viste** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

**Ricordato che:**

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

**Considerato che** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**Considerato che** la Società Consortile Sangro Aventino a.r.l. ha comunicato che non devono essere considerate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall' allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, come di seguito:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
3	Eco. Lan S.p.A.	0,3189 %	Mantenimento		

4	Sangrogest SRL	1%	Mantenimento		
---	----------------	----	--------------	--	--

1. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e che conferma le partecipazioni dirette già possedute ed approvate con Deliberazione CC n. 36 in data 16/12/2019;
2. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: .....

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole**

**Data:** \_\_\_\_\_ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. DI LUCA Armando)**

**Parere di Regolarità Contabile: Favorevole**

**Data:** \_\_\_\_\_ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. DI LUCA Armando)**